# ISTITUZIONE SCOLASTICA

## Liceo Scientifico Statale V. Bachelet IPA
## Spezzano Albanese

# OPUSCOLO PER STUDENTI E LAVORATORI

Redatto hai sensi del Nuovo Testo Unico dlgs 81/2008


il Dirigente :

Dott.ssa Marietta Iusi

il R.S.P.P.:

Ing.Leonardo POLINO

# Indice


**1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4**

**2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA 25**

2.1 La riunione periodica di prevenzione e protezione . . . . 25

2.2 Il Servizio di Pronto Soccorso (SPS) e le procedure per il primo soccorso . . . . . 26

2.3 Il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA) . . . . . 26

2.4 Il Servizio di Gestione delle Emergenze (SGE) . . . . . 27

2.4.1 Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari: . . . . 27

2.4.1.1 Come comportarsi in caso di evacuazione 28

2.4.1.2 Al segnale di allarme: . . . . . 28

2.4.1.3 Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco: . . . . . 28

**3 I RISCHI DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA 30**

3.1 L'attività ordinaria . . . . . 30

3.2 La prevenzione del rischio d'incendio . . . . . 30

3.3 Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività didattica 31

3.4 Le misure di prevenzione adottate . . . . . 32

3.5 Il rischio d'infortunio durante l'educazione fisica . . . . . 32

3.6 Il lavoro ai videoterminali (VDT) . . . . . 33

3.7 I Rischi durante le esercitazioni in laboratorio . . . . . 34
3.7.1 Norme di comportamento nel laboratorio di chimica e fisica . . . . . 35
3.8 Impianti ed apparecchi elettrici . . . . . 36
3.9 Rischi particolari del personale non docente . . . . . 37
3.10 L'Albo della Sicurezza . . . . . 37

**4 COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO 39**
4.1 IL PRIMO SOCCOSRSO . . . . . 39
4.1.1 RESPIRAZIONE ARTIFICIALE . . . . . 40
4.1.1.1 COSA NON FARE . . . . . 40
4.1.1.2 COSA FARE SUBITO . . . . . 40
4.1.2 SANGUE DAL NASO (EPISTASSI) . . . . . 41
4.1.2.1 COSANON FARE . . . . . 41
4.1.2.2 COSA FARE SUBITO . . . . . 41
4.1.3 PICCOLO FRAMMENTO PENETRATO NELL'OCCHIO, NASO,ORECCHIO . . . . . 41
4.1.3.1 COSA NON FARE . . . . . 41
4.1.3.2 COSA FARE SUBITO . . . . . 42
4.1.4 ABRASIONI CUTANEE . . . . . 43
4.1.4.1 COSA NON FARE . . . . . 43
4.1.4.2 COSA FARE SUBITO . . . . . 43

## PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n.81/2008 sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, hanno introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori.

L'art.2 del decreto ha equiparato al lavoratore la figura dello studente. Lo stesso decreto ha fissato una serie di norme, che di seguito sono riassunte e schematizzate, attribuendo al Dirigente l'obbligo della informazione ai lavoratori.

Il presente opuscolo viene distribuito nelle classi ed agli operatori scolastici per divulgare una informazione generale omogenea, così da accrescere la consapevolezza e la cultura della sicurezza, favorire comportamenti corretti e responsabili, adempiere all'obbligo dell'art.36 del D. Lgs. 81/2008.

Nel raccomandare una lettura diligente delle pagine che seguono e nell'auspicare la collaborazione di tutti, richiamo l'attenzione su due aspetti pratici:

1) Esiste un "Albo per la sicurezza", ossia una bacheca dove trovare notizie, nominativi dei vari responsabili e uno spazio sul sito della scuola ecc..

2) La competenza per gli edifici (interventi strutturali, manutenzione) delle Scuole Superiori è dell'Amministrazione Provinciale.

| | |
|---|---|
| Settembre 2013 | Il Dirigente<br>Dott.ssa Marietta IUSI |

# Capitolo 1

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(art. 2 dlgs 81/2008)

### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 (N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi

comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (N) , e successive modificazioni;

- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (N) , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
- i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,

per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

- o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (N) ,

idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (N) , commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

- ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
- CIRCOLARI Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile – soggetti legittimati all'attività formativa

## Articolo 15 - Misure generali di tutela

- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione

al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 11 ;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo
- 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione

o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; ai sensi del comma 2 dell'art 306 "Le disposizioni di cui agli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti" Ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08 n.207, convertito con Legge del 27/02/09 n.14, le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09.11

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 12 ;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applica zione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello

dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

## Articolo 19 - Obblighi del preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di avoro 13 . Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto 14 .

## Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
- 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

**Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

- 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (N) .
- 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
- 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

- 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente Decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (N) , e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente Decreto.

# Capitolo 2

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

### 2.1 La riunione periodica di prevenzione e protezione

Almeno una volta all'anno, ed ogni volta che si verificano cambiamenti rilevanti per la sicurezza, il Capo d'istituto indice una riunione per esaminare in particolare:

- il documento sulla sicurezza;
- l'idoneità dei dispositivi di protezione individuali (DPI); i programmi di informazione e formazione dci lavoratori ai fìni della sicurezza e della salute. Alla riunione, organizzata con la collaborazione del SPP, partecipano:
- il Capo d'Istituto (o un suo rappresentante);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; * il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente gli addetti al SPP); * il Medico Competente (non è necessario).

Scopo della riunione è quello di fare periodicamente il punto sull'organizzazione della sicurezza, mettendo a confronto punti di vista, esigenze e competenze diverse, che debbono contribuire a migliorare l'efficacia delle misure adottate, anche facendo rilievi e fornendo suggerimenti al Capo d'istituto. Il verbale della riunione viene tenuto a disposizione dei partecipanti, per la consultazione.

## 2.2 Il Servizio di Pronto Soccorso (SPS) e le procedure per il primo soccorso

In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima coi materiale occorrente per il primo soccorso, e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso. Il Capo d'istituto, sentito il RLS, designa gli addetti ai Servizio di Pronto Soccorso, che riceveranno una specifica formazione, facendo in modo che almeno uno sia presente in ogni plesso scolastico. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo. I nomi degli addetti al SPS sono affissi all'Albo della Sicurezza.

## 2.3 Il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA)

Per ogni scuola, e per ogni singola sede o plesso, il Capo d'Istituto, sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incèndi e Lotta Antincendio, i quali debbono a tal fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.

Il compito degli addetti al SPILA è quello di collaborare col Capo d'istituto soprattutto per:

- vigilare perché vengano costantemente rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi;
- vigilare perché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel piano di Evacuazione Rapida in caso di emergenza;
- controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, e la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni; • segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;

- attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV.FF.;
- mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi di lotta antincendio disponibili, ed in particolare gli estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

## 2.4 Il Servizio di Gestione delle Emergenze (SGE)

La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi ed imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
- l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

### 2.4.1 Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:

- la predisposizione di un piano di Evacuazione Rapida delle persone;
- le esercitazioni per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

Sia il piano di Evacuazione Rapida, che le esercitazioni sono predisposti dal Capo d'Istituto in stretta collaborazione col RSPP, coi VV. FE e con gli Enti di consulenza e assistenza in materia di sicurezza, presenti nel territorio.

Il Capo d'istituto, sentito il RSL, designa gli addetti al SGE, tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio. Sulla base di queste considerazioni, il Capo d'Istituto valuta se possono essere designate per il SGE le stesse persone che svolgono il SPILA.

I lavoratori designati debbono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e I nomi degli addetti al SGE sono affissi all'Albo della Sicurezza.

Il piano di Evacuazione Rapida delle persone è esposto all'Albo della Sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono indicate da apposita segnaletica.

#### 2.4.1.1 Come comportarsi in caso di evacuazione

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per il proprio posto di lavoro abituale, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza;
- memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo sul maniglione e spingendo verso l'esterno;
- in caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare, nelle forme previste dal piano di Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

#### 2.4.1.2 Al segnale di allarme:

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare;
- muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita; • controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
- chiudere la porta del locale che si abbandona;
- seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza e seguendo le direttive degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze.

#### 2.4.1.3 Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco:

- ripararsi
- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare;
- muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita;

- controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
- chiudere la porta del locale che si abbandona;
- seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza e seguendo le direttive degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze.i in un locale lontano dall'incendio e con una finestra esterna;
- chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;
- chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

# Capitolo 3

## I RISCHI DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

### 3.1 L'attività ordinaria

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi. Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio. A ciò sono invita ti tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente. Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nelletà dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. I docenti, specie quelli di educazione fisica, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.

### 3.2 La prevenzione del rischio d'incendio

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento in-frequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico. Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli. E' fatto obbligo a tutti

di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso. E' vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per ie operazioni espressamente programmate. E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi. E' vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero. E' vietato fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura. E' vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione Rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza. E' opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco.

## 3.3 Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività didattica

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite. In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.), durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

## 3.4 Le misure di prevenzione adottate

Pèr prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, sono state adottate queste misure:

- gli allievi e tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le eventuali disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- l'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività sono da regolamentare in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza;
- l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.

## 3.5 Il rischio d'infortunio durante l'educazione fisica

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso di attrezzi o del luogo ove viene svolta l'attività.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.

Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

## 3.6 Il lavoro ai videoterminali (VDT)

L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo);
- disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).

Generalmente questi disturbi sono dovuti:

- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco; ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.

Per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario:

- eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti; far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono antiriflesso, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, per evitare riflessi sullo schermo. Inoltre:

- i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 60 e gli 80 centimetri. Essa può variare per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi.

## 3.7 I Rischi durante le esercitazioni in laboratorio

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici chimici e biologici. Al riguardo, è necessario ricordare che, ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382, "le attività svolte nei laboratori.., hanno istituzionalmente carattere dimostrativo - didattico". Pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei lori collaboratori.

L'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento al prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della cartellonistica esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.

L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.

I docenti, in collaborazione col personale addetto, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno

l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.

### 3.7.1 Norme di comportamento nel laboratorio di chimica e fisica

- Gli studenti devono avere in laboratorio un comportamento disciplinato per evitare di urtare un compagno che sta manipolando sostanze pericolose.
- Prima di iniziare una prova, gli studenti devono conoscere tutti i passaggi dell'esperienza che si apprestano ad eseguire per poterne valutare le difficoltà ed i rischi.
- Devono eseguire solo le prove che vengono suggerite dall'insegnante.
- Prima di utilizzare i reattivi, devono controllare i simboli di pericolosità riportati sull'etichetta.
- Devono utilizzare solo le quantità di sostanze che vengono suggerite; nel caso di solidi, devono servirsi di spatoline o cucchiai. Con i liquidi, devono usare i recipienti di volume appropriati (pipette, cilindri, burette). Con le pipette, non devono aspirare con la bocca, ma utilizzare apposite valvole di aspirazione che prendono il nome di propipette.
- Non devono assaggiare le sostanze liquide o solide. I gas (soluzioni di ammoniaca o di cloro) non vanno odorati portandosi sopra il

contenitore, ma facendo arrivare i vapori al naso aiutandosi con la mano.

- Quando devono scaldare i liquidi contenuti in una provetta con la fiamma di un Bunsen, devono evitare di orientare la provetta verso il proprio viso o verso quello dei compagni vicini in modo che eventuali spruzzi non risultino pericolosi per alcuno.
- Per le diluizioni di acidi o di idrossidi, devono aggiungere lentamente queste sostanze all'acqua e non viceversa.
- Gli studenti devono operare sotto cappa se adoperano sostanze tossiche o sostanze che sviluppano vapori tossici in una reazione chimica.
- Non devono scaldare recipienti a pareti spesse.
- Non devono gettare residui, anche piccoli, di sodio o di potassio nei lavandini o nelle pattumiere di laboratorio in quanto, a contatto con acqua o sostanze umide, si infiammano facilmente.
- Anche in presenza di piccoli incidenti, gli studenti devono richiamare sempre l'attenzione dell'insegnante.
- In caso di contatto con una soluzione acida, la pelle va lavata con acqua e poi con una soluzione di idrogeno carbonato di sodio (bicarbonato di sodio) al 2%. Gli occhi vanno lavati immediatamente con acqua corrente, poi con borace al 2%. Consultare sempre il medico.
- In caso di contatto con una soluzione basica, la pelle va lavata con acqua e poi con acido acetico all'1%. Gli occhi vanno lavati immediatamente e abbondantemente con acqua, poi con acido borico al 2%. È comunque necessario consultare sempre il medico.

## 3.8 Impianti ed apparecchi elettrici

Lo studente, prima di eseguire una qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, deve disinserire l'alimentazione, assicurandosi che non ci sia

tensione. Lo studente deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo.

## 3.9 Rischi particolari del personale non docente

Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie.

L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne.

Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento.

Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

## 3.10 L'Albo della Sicurezza

Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a prendere visione dell'Albo della Sicurezza, dove sono riportate le seguenti informazioni:

- addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente (ove previsto);
- addetti al Servizio di Pronto Soccorso;
- addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;
- piano di Evacuazione Rapida delle persone;
- procedure per l'Evacuazione di Emergenza;
- numeri utili per l'Emergenza Sanitaria per i Vigili del Fuoco;
- disposizioni temporanee in materia di sicurezza.

Ad integrazione delle informazioni esposte all'Albo della Sicurezza, il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a seguire le procedure indicate appresso.

# Capitolo 4

## COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO

- Cerca riparo all'interno di una porta in un muro portante o sotto una trave. Se rimani al centro della stanza potresti essere ferito dalla caduta di vetri, intonaco o altri oggetti.
- Non precipitarti fuori per le scale: sono la parte più debole dell'edificio.
- Non usare l'ascensore: si può bloccare. In strada potresti essere colpito da vasi, tegole ed altri materiali che cadono.
- Chiudi gli interruttori generali del gas e della corrente elettrica, alla fine della scossa, per evitare possibili incendi.
- Esci alla fine della scossa.
- Indossa le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti.
- Raggiungi uno spazio aperto, lontano dagli edifici e dalle linee elettriche.
- Non bloccare le strade.
- Servono per i mezzi di soccorso.
- Usa l'automobile solo in caso di assoluta necessità

### 4.1 IL PRIMO SOCCOSRSO

In caso di incidente capitato ad altri, lo studente deve rapidamente avvertire il preposto presente. Non deve rimuovere l'infortunato e deve

attendere le istruzioni. E' opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del preposto.

### 4.1.1 RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

Metodo bocca a bocca

Accertarsi che la respirazione si sia realmente arrestata rovesciando la testa del paziente all'indietro e appoggiando l'orecchio al naso e alla bocca del paziente per percepire eventuali atti respiratori. Se è presente una lesione a carico della bocca, con lo stesso metodo si può praticare la respirazione bocca-naso.

#### 4.1.1.1 COSA NON FARE

Non iniziare la respirazione bocca a bocca se sono presenti lesioni del viso e della bocca (vedi Metodo Holger Nielsen). Non praticare la respirazione in presenza di ostruzione delle vie aeree. Non soffiare troppo forte.

#### 4.1.1.2 COSA FARE SUBITO

Sdraiare il paziente a faccia in sù, liberare gli indumenti intorno al collo, ruotare la testa del paziente da un lato e con l'aiuto delle dita togliere eventuali oggetti che ostruiscono le vie respiratorie impedendo la respirazione.

Voltare la testa del paziente verso l'alto rovesciandola all'indietro dopo aver posto un sostegno o una mano sotto le spalle del paziente; tale posizione apre le vie aeree Stringendo il naso del paziente con due dita eseguire una inspirazione profonda e dopo aver appoggiato le vostre labbra su quelle del paziente espirare a fondo per quattro volte nei polmoni del paziente.

Il mancato sollevamento del torace segnala la presenza di un'ostruzione delle vie aeree (vedi manovre per soffocamento).

Se il torace si solleva dopo aver soffiato nella bocca del paziente allontanare la bocca e controllare il riabbassarsi del torace . Ripetere tale

manovra ogni 5 secondi sino alla ripresa spontanea della respirazione.

Durante queste manovre controllare il polso del paziente; in caso di assenza del polso eseguire massaggio cardiaco (vedi questa voce).

Se il paziente riprende spontaneamente la respirazione, porlo in posizione di sicurezza. In presenza di neonato odi bambino la respirazione va eseguita coprendo con la propria bocca sia la bocca che il naso del bambino, Inspirare dal naso e soffiare dolcemente nei polmoni del bambino.

**CONSULTARE ILMEDICO** Il più in fretta possibile e in ogni caso, anche se il paziente riprende spontaneamente la respirazione.

### 4.1.2 SANGUE DAL NASO (EPISTASSI)

#### 4.1.2.1 COSANON FARE

Non introdurre nel naso batuffoli di cotone emostatico.

Non introdurre nelle narici nulla in presenza di sangue dal naso dopo un trauma violento data la possibile presenza di fratture.

#### 4.1.2.2 COSA FARE SUBITO

Se la temperatura dell'ambiente è alta, portate in luogo fresco il paziente.

Mettetelo seduto con la testa piegata in avanti per evitare che il sangue refluisca in gola. Comprimete con un fazzoletto o con della stoffa entrambe le narici per una decina di minuti. Se possibile applicate una fonte fredda sul naso.

Il paziente non deve soffiarsi il naso per almeno 24 ore.

Se l'emorragia non si arresta dopo 30 minuti bisogna ricorrere al medico.

### 4.1.3 PICCOLO FRAMMENTO PENETRATO NELL'OCCHIO, NASO,ORECCHIO

#### 4.1.3.1 COSA NON FARE

OCCHIO

Non strofinare gli occhi (anche un piccolissimo granello può graffiare la superficie dell'occhio).

Non tentare di estrarre da soli il corpo estraneo con manovre scorrette se non Io si è ben localizzato.

Non rimuovere eventuali schegge conficcate nell'occhio.

NASO

Non bisogna respirare con il naso ed in particolare con la narice ostruita.

Non usare pinzette od altri oggetti in particolare se appuntiti, se non si riesce a vedere bene.

ORECCHIO

Non introdurre liquidi nell'orecchio per fare uscire l'oggetto, se è costituito di materiale in grado di assorbire l'acqua (cartacotone - ecc.).

Non introdurre pinzette in profondità nel canale uditivo.

Non tentare di estrarlo con oggetti appuntiti.

Non percuotere l'orecchio con la mano od altro oggetto per farlo uscire.

#### 4.1.3.2 COSA FARE SUBITO

OCCHIO

Praticare un lavaggio con acqua fresca tenendo il capo inclinato in modo da fare scorrere acqua da un lato.

Cercare il corpo estraneo: - sotto la palpebra interiore - negli angoli delle palpebre - sotto la palpebra superiore (in questo caso è meglio essere in due). Ci si pone alle spalle del ferito, lo si invita a inclinare il capo indietro e a guardare verso il basso.

Si afferra la palpebra superiore per le ciglia ribaltandola verso l'alto sopra di un bastoncino che serve come appoggio.

Tentare di rimuovere il corpo estraneo dopo queste manovre con la punta di un fazzoletto pulito o di una garza che non perdano filamenti.

Se non sì riesce nella manovra di rimozione o il corpo estraneo appare

conficcato nell'occhio bisogna coprire entrambi gli occhi per evitare i movimenti sia delle palpebre che degli occhi.

NASO

Tentare di fare uscire il corpo estraneo soffiando con la sola narice ostruita e comprimendo con un dito l'altra.

Tentare l'estrazione con una pinzetta solo se l'oggetto è ben visibile e non incastrato in profondità.

### 4.1.4 ABRASIONI CUTANEE

Sono lesioni della pelle che avvengono contro superfici ruvide o per sfregamento rapido (corda). Esse non provocano grave sanguinamento, ma sono dolorose e spesso sporche di sostanze inquinanti.

#### 4.1.4.1 COSA NON FARE

Applicare polveri cicatrizzanti e cotone emostatico (provocano infezioni - croste dure e fastidiose - cicatrici).

**CONSULTARE IL MEDICO** Se compaiono segni certi di infezione (arrossamento, febbre, secrezione siero purulenta (PUS). Per una eventuale profilassi antitetanica.

#### 4.1.4.2 COSA FARE SUBITO

Cercare di allontanare lo sporco usando acqua ossigenata gettata a spruzzo e lasciata agire, la schiuma bianca che si formerà oltre a disinfettare porterà via lo sporco.

In mancanza di acqua ossigenata lavare bene con del sapone Marsiglia (anche se fa male!!!) Rimuovere eventuali frammenti di terra o altro con un paio di pinzette. ( Asciugare bene la zona abrasa con garze

Applicare Mercurocromo o Fuxina Fenicata Basica e lasciare asciugare prima di ricoprire con garza sterile. Se la ferita è fonda applicare garze impregnate di sostanze cicatrizzanti, se è solo una lieve abrasione lasciare asciugare all'aria aperta.